

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 174 del 11/11/2004

Deliberazione n. 174 del 11/11/2004 legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.3

Dal combinato disposto degli artt. 1 e 28 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. discende che per i lavori inferiori alla soglia di 150.000 euro la dimostrazione del possesso dei requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici necessari per realizzare lavori pubblici non richiede l'attestazione SOA, essendo consentita la partecipazione alla gara anche alle imprese che ne sono sprovviste, purché in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; c) adeguata attrezzatura tecnica. Tale principio assume un carattere inderogabile da parte delle stazioni appaltanti, le quali non possono prevedere in materia maggiori od ulteriori oneri rispetto a quanto già fissato con legge. La normativa in esame è chiara nel limitare la discrezionalità delle Amministrazioni nella richiesta e valutazione dei requisiti di partecipazione, non potendosi interpretare il disposto di cui all'art. 28 del citato D.P.R. n. 34/2000 come attributivo della mera facoltà, liberamente esercitabile dalle Amministrazioni, di consentire la partecipazione ad imprese prive di attestazione SOA, dovendosi, viceversa, interpretarsi come attributivo del diritto delle imprese medesime di partecipare alla gara. Ciò è quanto già ribadito da questa Autorità e dalla stessa giurisprudenza, laddove il Consiglio di Stato ha sottolineato che il Regolamento adottato con D.P.R. n. 34/2000 fissa l'obbligo della qualificazione tramite organismi privati di attestazione solo per i lavori di importo superiore alla soglia di 150.000 Euro; viceversa, la norma contenuta nell'articolo 28 del medesimo D.P.R. per i lavori inferiori a 150.000 euro "non richiede alcuna speciale qualificazione riconducibile ai lavori già eseguiti e si limita a prevedere per gli interventi su immobili vincolati che le imprese partecipanti abbiano svolto lavori analoghi" (Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 2700 del 18 maggio 2002). Alla luce di quanto esposto emerge che le prescrizioni, contenute nei bandi di gara e nei disciplinari, che riservano la partecipazione alla gara ad imprese in possesso di attestazione SOA per lavori al di sotto della soglia di 150.000 euro - si pongono in contrasto con il disposto normativo citato, nonché con i principi comunitari volti a garantire la libera concorrenza tra gli operatori e la massima partecipazione alle procedure di gara.